



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

Ordinanza n. 41

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 10.03.2020 E NUOVA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI GIORNALIERI, SETTIMANALI, MENSILI E DEI CIRCOLI PRIVATI.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID - 2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;
- il DPCM 8 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- il DPCM 9 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020).
- Il DPCM 10 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020).
- Il DPCM 26 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).
- Il D.L. n.19/2020, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020).

- L'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 21 del 03.05.2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell' articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni".

DATO ATTO CHE il DPCM 26 aprile 2020 prevede :

- all'art. 1, comma 1 lett. u) che "Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi";
- all'art. 1, comma 1 lett. z) che "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

CONSIDERATO CHE l'art. 1, lett. aa) D.L. n.19/2020, prevede che "resta limitato lo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità".

CONSIDERATO CHE con Ordinanza sindacale n. 19 del 10.03.2020, stante l'impossibilità di garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria nelle aree mercatali all'aperto, veniva disposta "in via precauzionale ed al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nel territorio comunale, la sospensione di tutti i mercati comunali giornalieri, settimanali e mensili e la sospensione delle attività dei circoli privati fino a ordinanza di revoca della presente".

PRESO ATTO della significativa riduzione dei casi di contagio da Covid-19 nel territorio regionale e in quello comunale, tale da consentire la ripresa di alcune attività, nel rispetto delle normative nazionali e regionali e delle misure di sicurezza ed igiene idonee a prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19.

VALUTATA pertanto la possibilità di consentire, nella presente fase dell'emergenza sanitaria, la ripresa delle attività di commercio su area pubblica esclusivamente nelle aree di mercato organizzate e gestite dall'Ente comunale e limitatamente alla sola vendita di generi alimentari ed agricoli, adottando le prescrizioni di esercizio di seguito specificate, relativamente alle singole postazioni di vendita:

- sarà consentita soltanto la vendita di generi alimentari ed agricoli, in tutto il territorio comunale, nell'ambito dei mercati giornalieri, settimanali o mensili, da parte degli operatori titolari di posteggio;
- sarà vietata l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari (c.d. spunta);
- la distanza tra i singoli posteggi sarà garantita, nell'ambito delle collocazioni previste dal vigente regolamento comunale, alternando postazioni occupate con postazioni libere, mediante apposizione sul suolo di idoneo contrassegno da parte dell'ufficio tecnico, di concerto con la Polizia Locale;

- dovrà essere messo a disposizione della clientela adeguato materiale disinfettante, in prossimità dell'area ove avviene il pagamento della merce;
- gli addetti alla vendita dovranno indossare mascherina e guanti monouso per servire gli avventori, diversi o comunque opportunamente igienizzati, rispetto a quelli utilizzati per le operazioni di riscossione dei pagamenti;
- dovrà essere sempre garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra gli addetti alla vendita ed i clienti;
- la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;
- la clientela dovrà essere informata con appositi cartelli sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.C.M. 26/04/2020 è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie;

RILEVATO altresì che l'attività dei circoli privati resta sospesa in virtù dell'art. 1, comma 1 lett. u) del DPCM 26 aprile 2020;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti in premessa che:

- 1) è revocata l'Ordinanza sindacale n. 19 del 10.03.2020;
- 2) sono consentite in tutto il territorio comunale le attività di commercio su area pubblica, nelle aree di mercato giornaliere, settimanali e mensili organizzate e gestite dall'Ente comunale, da parte degli operatori titolari di posteggio, limitatamente alla sola vendita di generi alimentari ed agricoli, adottando le prescrizioni di esercizio di seguito specificate, relativamente alle singole postazioni di vendita:
 - è vietata l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari (c.d. spunta);
 - la distanza tra i singoli posteggi sarà garantita, nell'ambito delle collocazioni previste dal vigente regolamento comunale, alternando postazioni occupate con postazioni libere, mediante apposizione sul suolo di idoneo contrassegno da parte dell'ufficio tecnico, di concerto con la Polizia Locale;
 - dovrà essere messo a disposizione della clientela adeguato materiale disinfettante, in prossimità dell'area ove avviene il pagamento della merce;
 - gli addetti alla vendita dovranno indossare mascherina e guanti monouso per servire gli avventori, diversi o comunque opportunamente igienizzati, rispetto a quelli utilizzati per le operazioni di riscossione dei pagamenti;

- dovrà essere sempre garantito il rispetto delle distanza interpersonale di almeno un metro tra gli addetti alla vendita ed i clienti;
 - la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;
 - la clientela dovrà essere informata con appositi cartelli sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.C.M. 26/04/2020 è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie;
- 3) restano sospese le attività dei circoli privati, fino a revoca della presente ordinanza.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pisticci;
- la trasmissione di copia a:

- | | |
|--|------------------|
| - Alla Prefettura | MATERA |
| - Alla Regione Basilicata | POTENZA |
| - Commissariato della P.S. | PISTICCI |
| - Alla Tenenza della Guardia di Finanza | METAPONTO |
| - Comando Compagnia C.C. | PISTICCI |
| - Comando Stazione C.C. | MARCONIA |
| - Corpo Polizia Locale | S E D E |
| - All'Ufficio SUAP | S E D E |
| - Alle Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello locale. | |

Dalla Residenza Municipale, li 14. 05.2020.

IL SINDACO
Avv. Viviana Verri



Viviana Verri